

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 1952

(89ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (N. 2510-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 929
SPEZZANO	930

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Armato, Braschi, Caminiti, Carbonari, Carelli, Cerruti, Ceschi, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Mancinelli, Medici, Menghi, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufole e Zannerini.

Interviene altresì alla riunione l'onorevole Rumor, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (N. 2510-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, durante la discussione in Aula di questo disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro rilevò che all'articolo 6 e all'articolo 8 si faceva riferimento ad una nota di variazione la quale, secondo quanto stabilivano i suddetti articoli, avrebbe previsto, ai fini del disegno di legge, uno stanziamento di duecento milioni, mentre in realtà tale stanziamento ammontava a soli cinquanta milioni. Di conseguenza l'articolo 6 venne così emendato: « Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e di ulteriori 150 milioni all'anno per 30 anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 ». Correlativamente venne modificato anche l'articolo 8. Senonchè, passato il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, la competente Commissione di finanze e tesoro osservò che in base alle norme della legge di contabilità generale dello Stato non era più possibile fare riferimento all'esercizio finanziario 1951-52, in quanto tale esercizio era ormai chiuso. Fu dunque necessario apportare un ulteriore emendamento, nel senso di attri-

buire lo stanziamento iniziale di 50 milioni, fissato nell'articolo 6 del disegno di legge, all'esercizio finanziario 1952-53, anzichè all'esercizio 1951-52, eliminando così ogni riferimento alla nota di variazione a cui ho accennato.

Trattandosi di una modificazione indispensabile di ordine finanziario, prego la Commissione di approvare i due emendamenti proposti dalla Camera dei deputati agli articoli 6 ed 8 del provvedimento in esame.

SPEZZANO. Le modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, sebbene indispensabili, dimostrano che la sollecitudine con la quale si è proceduto alla approvazione del provvedimento, in realtà è stata inutile, perchè esso, in pratica, non potrà avere immediata applicazione, mancando il finanziamento per l'esercizio 1951-52. Così stando le cose, appare evidente — ed è opportuno precisarlo — che quanto è stato detto sulle virtù quasi taumaturgiche di questa legge deve considerarsi privo di fondamento e cade pertanto nel nulla.

In questa sede, comunque, dichiaro che, da parte nostra, noi ripeteremo il voto contrario già espresso in Aula.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Spezzano che, avendo già avuto inizio l'esercizio finanziario 1952-53, la legge potrà trovare immediata applicazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge emendati dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6:

Art. 6.

Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera a) del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che risulta del seguente tenore:

« L'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con gli emendamenti ad esso apportati dalla Camera dei deputati e testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 9,55.